

Cessione dei crediti Superbonus e bonus edilizi con detrazione in 10 anni: le regole del Fisco

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le regole per l'utilizzo in 10 anni dei crediti da bonus edilizi oggetto di cessione e sconto in fattura, dopo la possibilità introdotta dal Decreto Cessioni. Comunicazioni dal 2 maggio direttamente online

di [Matteo Peppucci](#) – 19.04.2023

I soggetti titolari di crediti da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche (imprese edilizie, banche e altri cessionari) possono ripartire in 10 anni i crediti non ancora utilizzati per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31 marzo.

'Parte' così, il provvedimento prot. n. 2023/132123 dell'Agenzia delle Entrate, attuativo delle ultime novità del [Decreto Cessioni](#) (11/2023, convertito in legge 38/2023), che fornisce le **istruzioni ai fornitori e ai cessionari** (cioè imprese e banche) che intendono usufruire di questa possibilità.

Per farlo basterà utilizzare una nuova funzionalità disponibile dal prossimo 2 maggio 2023 nell'area riservata del sito del Fisco, fanno sapere le Entrate nel comunicato ufficiale che 'spiega' i contenuti del provvedimento.

La comunicazione, tra l'altro, potrà riguardare **anche solo una parte della rata del credito disponibile**: con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati sia la restante parte della rata sia eventuali altri crediti acquisiti nel frattempo.

Crediti spalmati su 10 anni per Superbonus, Sismabonus e Bonus Barriere

La possibilità - fa sapere l'AdE - si applica ai **crediti d'imposta relativi a interventi agevolati con Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche** derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura comunicate alle Entrate entro il 31 marzo di quest'anno.

Il provvedimento specifica che la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d'imposta, anche acquisita a seguito di cessioni successive alla prima opzione, e non utilizzata in compensazione, può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

In particolare, la nuova ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

- agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
- agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all'Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e al Bonus barriere architettoniche.

Le modalità per la comunicazione della detrazione in 10 anni

Fornitori e cessionari potranno comunicare al Fisco la volontà di optare per la **rateizzazione lunga** - al posto di quella originariamente prevista - accedendo all'area riservata del sito dell'AdE, dove, **dal 2 maggio 2023, sarà attiva una nuova funzionalità all'interno della "Piattaforma cessione crediti"**.

Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti.

L'esempio di calcolo per comunicare una sola parte della rata di credito

La comunicazione può riguardare anche solo **una parte della rata del credito al momento disponibile**: con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.

Le Entrate, in tal senso, forniscono un **esempio di calcolo molto utile**: un soggetto che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus dell'importo di **100 euro** - e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre 2023 - potrà **stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione** entro la fine dell'anno (per esempio **60 euro**) e comunicare al Fisco la restante parte della rata che non prevede di utilizzare (**40 euro**).

L'importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033.

Se alla fine del 2023 il soggetto avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all'Agenzia di volerli ripartire nei successivi dieci anni.

In alternativa a questa prima soluzione, sarà possibile attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e inviare la relativa comunicazione alle Entrate.

Allegati

[Circolare Agenzia delle Entrate n. 132123/2023](#)

Leggi anche

[Cessione dei bonus edilizi: le novità del Decreto Cessioni convertito](#)

[Decreto Cessioni è legge dello Stato: tutte le novità! Proroga Superbonus unifamiliari e comunicazioni cessione, deroghe al divieto, attestazione per l'edilizia libera](#)

Articolo tratto da *Ingenio-Web.it*